

**DELIBERAZIONE 29 GENNAIO 2015  
17/2015/S/RHT**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE  
DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI  
TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE IRES SUI PREZZI AL CONSUMO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 gennaio 2015

**VISTI**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 81, commi 16 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: decreto-legge 112/08);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 11 dicembre 2008, VIS 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09 (di seguito: deliberazione VIS 133/09);
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2010, VIS 137/10 (di seguito: deliberazione VIS 137/10);
- la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2011, VIS 30/11 (di seguito: deliberazione VIS 30/11);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 291/2014/S/Rht (di seguito: deliberazione 291/2014/S/Rht);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A (di seguito: deliberazione 124/2014/A).

**FATTO**

1. Con deliberazione VIS 137/10, l'Autorità ha intimato Tradecom S.r.l., ora Tradecom S.p.A. (di seguito Tradecom o Società), a completare l'adempimento

- degli obblighi informativi previsti dalla deliberazione VIS 109/08, così come specificati nell'allegato A alla deliberazione VIS 137/10 stessa. La deliberazione VIS 137/10 precisava, inoltre, che l'invio delle informazioni e dei documenti sarebbe dovuto avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, pena l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
2. Il termine previsto dalla deliberazione VIS 137/10 è spirato senza che la Società abbia completato la trasmissione dei dati e documenti richiesti ed in particolare la Società non avrebbe:
    - corretto le carenze/anomalie nei dati della tabella 1 relativi alle vendite (A1) per il I e II semestre 2007 e le carenze/anomalie nei dati della tabella 2 relativi agli acquisti (B6) per il I e II semestre 2007 (articolo 4, comma 1 della deliberazione VIS 109/08);
    - con riferimento agli anni di esercizio 2007 e 2008, inviato l'attestazione del legale rappresentante di veridicità e conformità dei dati ufficiali aziendali (articolo 7, comma 1 della deliberazione VIS 109/08).
  3. Non avendo Tradecom provveduto a trasmettere i documenti ed i dati contabili richiesti, l'Autorità, con deliberazione VIS 30/11, ha avviato, nei confronti della suddetta Società, un procedimento per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
  4. Nel presente procedimento la Società non ha presentato memorie né svolto argomentazioni difensive. Tuttavia, in data 30 marzo 2011, ha trasmesso, con modalità telematica, la documentazione e i dati contabili richiesti dalla deliberazione VIS 109/08 ed intimati con la deliberazione VIS 137/10.
  5. In data 13 giugno 2014 (prot. Autorità n. 16746) il responsabile del procedimento ha comunicato alla Società le risultanze istruttorie.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA**

6. L'adempimento agli obblighi informativi previsti dalla deliberazione VIS 109/08 è funzionale all'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione sui prezzi al consumo dell'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta, di cui all'art. 81, del decreto-legge 112/08, da parte degli operatori economici interessati.
7. Il primo comma, dell'articolo 4, della deliberazione VIS 109/08 stabilisce che "al fine di consentire all'Autorità di procedere alle necessarie verifiche sulla base dei dati di natura contabile, quali risultano dal sistema di contabilità in atto presso gli operatori, circa costi e ricavi unitari a livello di singolo prodotto o di singola famiglia di prodotti, gli operatori compilano, con cadenza semestrale, le tabelle di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, provvedendo alla loro trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun semestre".

8. Il primo comma, dell'articolo 7, della deliberazione VIS 109/08 impone che "all'atto dell'invio dei dati e delle informazioni richiesti agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, il Rappresentante legale dell'operatore deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la veridicità e la conformità ai dati ufficiali aziendali, secondo il modello che verrà pubblicato ai sensi del comma 7.4".
9. Dagli elementi acquisiti agli atti emerge che la Società si è resa responsabile della violazione dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, in quanto la stessa ha adempiuto alla richiesta di informazioni, di cui alla deliberazione VIS 137/10, dopo la scadenza del termine indicato nella diffida e soltanto dopo l'avvio del presente procedimento sanzionatorio, senza peraltro fornire alcun elemento idoneo a giustificare tale ritardo.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

10. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
11. Sotto il profilo della gravità della violazione, la condotta di Tradecom contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza demandata all'Autorità. In particolare, per quanto la mancata collaborazione della Società non possa costituire sintomo del compimento della violazione principale (il divieto di traslazione), permane la gravità delle contestazioni, in quanto i dati e i documenti richiesti sono necessari all'Autorità per l'esercizio della funzione di "controllo referente" nei confronti del Parlamento. La violazione ha riguardato, per l'anno di esercizio 2007, il mancato invio delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1 della deliberazione VIS 109/08 e con riferimento agli anni di esercizio 2007 e 2008, il mancato invio delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 1 della deliberazione VIS 109/08. Tuttavia detta gravità è attenuata dal fatto che la Società, seppur in ritardo, ha adempiuto all'intimazione dopo l'avvio del presente procedimento sanzionatorio.
12. Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
13. Quanto al criterio della personalità dell'agente, la Società è stata sanzionata con deliberazione 291/2014/S/Rht per una violazione dello stesso tipo (mancata ottemperanza alla richiesta di informazioni di cui alla deliberazione 600/2013/E/Rht).

14. In merito, infine, al criterio delle condizioni economiche dell'agente, si rileva che la società è soggetta ad una procedura fallimentare in corso e che ha, per l'anno 2010, conseguito ricavi pari a circa euro 261.000.000.
15. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, tenuto altresì conto delle particolari condizioni economiche in cui versa la società, sottoposta ad una procedura fallimentare ancora in corso, di determinare la sanzione nella misura di euro 30.000 (trentamila)

### **DELIBERA**

1. di accertare la mancata ottemperanza, da parte di Tradecom S.r.l., ora Tradecom S.p.A., agli obblighi informativi di cui in motivazione;
2. di irrogare, a Tradecom S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 30.000 (trentamila);
3. di ordinare, a Tradecom S.p.A., di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a Tradecom S.p.A., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Tradecom S.p.A., con sede legale in Viale Giotto 3, 00153 Roma e al Comm. Carlo Ravazzin, Via Leone XIII 464, 00165 Roma, curatore fallimentare della società Tradecom S.p.A. e mediante PEC all'indirizzo f960.2014roma@pecfallimenti.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine

di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

29 gennaio 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*